

IN BREVE n. 01-2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Buon Anno !!!



2021 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM MMG, CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA TERRITORIALE 118, PEDIATRIA DI BASE E SPECIALISTICA AMBULATORIALE

MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE MEDICI DELL'EMERGENZA TERRITORIALE 118			
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (*)	A carico del'ASL	A carico del medico	Incremento facoltativo a carico del medico con opzione entro il 31 gennaio di ogni anno
22%	10,375%	11,625%	+ 1% fino ad un massimo di + 5%

(*) dal 2016 aumento graduale dell'1% annuale sino ad un massimo del 26% nel 2024

MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA			
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (**)	A carico del'ASL	A carico del medico	Incremento facoltativo a carico del medico con opzione entro il 31 gennaio di ogni anno
21%	9,375%	11,625%	+ 1% fino ad un massimo di + 5%

(**) dal 2016 aumento graduale dell'1% annuale sino ad un massimo del 26% nel 2025

SPECIALISTI AMBULATORIALI			
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (***)	A carico del'ASL	A carico del medico	Incremento facoltativo a carico del medico con opzione entro il 31 gennaio di ogni anno
30%	14,19%	15,81	+ 1% fino ad un massimo di + 5%

(***) dal 2016 aumento graduale dell'1% annuale sino ad un massimo del 32,65% nel 2026

L'incremento facoltativo con aliquota modulare dal +1% fino ad un massimo del 5% annuale avviene mediante opzione con domanda all'Asl di competenza su apposita modulistica entro il 31 gennaio e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca entro il 31 gennaio. Si consiglia di inviare copia dell'opzione o della revoca con ricevuta di inoltro all'ENPAM Servizio Contributi Fondi Speciali piazza Vittorio Emanuele II, n.78 - Roma cap 00185 per raccomandata o mediante fax al n. 06 48294709.

I contributi sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

SOSTITUTIVA da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho presentato la dichiarazione di successione in via telematica e pagato la relativa tassa, ma ho dimenticato di inserire un libretto postale. Come posso integrare la dichiarazione?

Risponde Paolo Calderone

Per inserire nell'asse ereditario beni che non sono stati indicati nella dichiarazione trasmessa, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva. Occorrerà compilare la relativa casella ("*dichiarazione sostitutiva*") presente sul frontespizio del modello e indicare gli estremi di registrazione (anno, volume e numero) della dichiarazione di successione che si intende sostituire. Il nuovo modello può essere inviato telematicamente solo dal dichiarante che ha presentato la precedente dichiarazione. Inoltre, considerato che la sostituisce integralmente, è importante compilare tutti i quadri, anche quelli non soggetti a modifica.

Per maggiori dettagli sulla corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva si rinvia alle istruzioni presenti nella pagina "**Modello e istruzioni**" del sito dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda, infine, che la modifica del valore indicato nella dichiarazione precedentemente inviata è possibile effettuarla anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ma solo se l'ufficio non ha ancora notificato l'avviso di liquidazione e/o rettifica della maggiore imposta, e comunque non oltre il termine previsto per la notificazione dell'avviso.

INPS - ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER IL 2021 da DplMo

Dal **1° gennaio 2021** sono rivalutati sia i **limiti di reddito familiare** ai fini della cessazione o riduzione degli **assegni familiari** e delle **quote di maggiorazione di pensione**, sia i **limiti di reddito mensili** per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Con la **circolare n. 157 del 29 dicembre 2020**, l'INPS individua i limiti di reddito familiare e mensile relativi al 2021 per il riconoscimento degli assegni familiari e della maggiorazione di pensione. Tali limiti si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ovvero i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

[Le Tabelle](#)

 **CTRL + clic**

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 157 del 29.12.2020 (documento 001)

DAL 2021 DIECI GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER I NEO PAPÀ LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) col comma 363 porta a 10 giorni il congedo obbligatorio per i neo papà lavoratori dipendenti, oltre a un eventuale ulteriore giorno da fruire in alternativa a quello spettante alla madre. Al comma 25 è inoltre prevista la fruibilità anche in caso di morte perinatale.

Ricordiamo che il congedo obbligatorio al neo papà è stato introdotto in via sperimentale colla legge 92/2012 (art. 4, c. 24, lett. a)), della L. n. 92/2012) e oggetto di successive proroghe e aumento delle giornate di congedo.

Il congedo, a piena retribuzione, deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o in caso di adozione/affidamento dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione internazionale).

Questa forma di tutela della genitorialità trova, però, applicazione solo nella dipendenza privata in quanto la legge 92/2012 subordina, coll'articolo 1 comma 8, l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione alla quale, intercorrendo il rapporto di lavoro, sarebbero carico sia le modalità di fruizione che le relative indennità.

In quasi dieci anni nessuna ratifica, solo alle richieste la frase «*non compete*» e stranamente anche nessuna rivendicazione da parte dei sindacati di categoria.

Da segnalare che dal 1° agosto 2019 è operante la Direttiva Europea 1158/2019 (con obbligo di osservanza degli Stati aderenti entro il 2 agosto 1922) che prevede un congedo obbligatorio ai neo papà di almeno 10 giorni e, inoltre, ai genitori il diritto a usufruire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio.

E' stata inoltrata anche una proposta di legge (n. 1795 del 18 aprile 2019 proponente Amitrano) che prevederebbe che il congedo obbligatorio del neo papà diventi operante anche nel settore del pubblico impiego.

IMPOSTA DI BOLLO ANCHE SUL MORTO ...!!!???

“Sia le istanze che le successive autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articolo 3 e 4 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nelle misura di euro 16,00 per ogni foglio” - risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n.603 del 17 dicembre 2020.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n.603 del 17.12.2020 (documento 002)

INAIL - PREMI ASSICURATIVI DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021

Colla circolare n. 47 del 28 dicembre 2020 l'Inail comunica i limiti aggiornati di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

**ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 47 del 28.12.2020 (documento 003)
Allegato 1 alla circolare Inail n.47/2020 (documento 004)**

LEGGI ANCHE:

LAVORO, L'INAIL AGGIORNA I PREMI ASSICURATIVI DOVUTI DAL 1° LUGLIO 2020 da PensioniOggi del 30.12.2020 a cura di Nicola Colapinto

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/lavoro-l-inail-aggiorna-i-premi-assicurativi-dovuti-dal-1-luglio-2020-9867868>

CONCORSO INAIL

Concorso pubblico - copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell'area di medico legale dell'Inail

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell'area medico legale dell'Inail.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell'area medico legale dell'Inail da assumere a tempo indeterminato, ai sensi del D.P.C.M. 20 agosto 2019, del Piano Triennale 2019–2021 dei fabbisogni di personale delle funzioni centrali - adottato con determinazione presidenziale n. 207/2019 e approvato dai Dicasteri competenti - e dell'art. 43, commi 2 e 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Termine e modalità di presentazione della domanda

La procedura per la compilazione della domanda è disponibile dal 23 dicembre 2020. Il candidato deve compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro le ore 23.59 del 5 febbraio 2021, esclusivamente mediante l'applicazione informatica raggiungibile dal portale Inail.

Emesso da: D.C. Risorse Umane

Info Concorso: concorsi@postacert.inail.it

Data Inizio: 22/12/2020

Data Fine: 05/02/2021

- [Bando](#)
(.pdf - 141 kb)
- [Manuale](#)
(.pdf - 2 mb)
- [Faq](#)
(.pdf - 464 kb)

IMPORTANTI NORME DI LEGGE RIGUARDANTI L'INPGI NELLA LEGGE DI BILANCIO

da sito Franco Abruzzo

Importanti norme di legge riguardanti l'Inpgi/1 presenti nella legislazione varata recentemente e in quelle varate nel primo decennio del XXI secolo.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27933>

MIN.LAVORO - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

da Dpl Mo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elenca gli **interventi in materia di lavoro** posti nella **Legge n. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) **vedi in** [Gazzetta Ufficiale](#) e finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese:

- **Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

Analogo incentivo è previsto per l'assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

- **Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)**

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

- **Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)**

Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

- **Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)**

Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- **Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)**

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

- **Fondo a sostegno dell'impresa femminile (commi 97-117)**

È istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.

Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

- **Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)**

È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

- **Credito d'imposta per i cuochi professionisti (comma 117)**

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

- **Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)**

È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

- **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 128)**

Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

- **Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)**

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

- **Ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud" (comma 170)**

Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima per l'accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

- **Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia (commi 171-172)**

Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

- **Credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)**

Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d'imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- **Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)**

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- **Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)**

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.

- **Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)**

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

- **Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)**

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

- **Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)**

Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- **Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)**

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l'anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

- **Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)**

È ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

- **Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)**

È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.

- **Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)**

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

- **Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

- **Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)**

Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

- **Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)**

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

- **Fondo per i caregiver familiari (comma 334)**

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

- **Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)**

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l'entrata in vigore della legge Fornero.

- **Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)**

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

- **Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto (commi 356-358)**

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

- **Proroga APe Sociale (commi 360-361)**

È estesa al 31 dicembre 2021 l'indennità a carico dell'INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

- **Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)**

Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

- **Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)**

È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività dei lavoratori autonomi.

- **Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)**

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

- **Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)**

È prevista l'erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

- **Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)**

Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

- **Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)**

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per

esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

- **Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)**

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19.

IN G.U. IL DL MILLEPROROGHE 2021

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 il DL 31 dicembre 2020 n.183 . recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"

L'**allegato 1**, al Decreto Milleproroghe, contiene una lista di disposizioni legislative riletive all'emergenza epidemiologica, i cui termini sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Tra queste, la **proroga al 31 marzo 2021 dell'utilizzo della procedura semplificata di smart working** di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020**, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.

LEGGI IN

https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2021/01/dl_31_12_2020_183_compressed.pdf

<https://www.perksolution.it/milleproroghe-2021-sintesi-delle-disposizioni-di-interesse-per-gli-enti-locali/>

- Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. (Art. 1, comma 1)
- Assunzioni negli Enti locali sottoposti alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali (Art. 1, comma 9)
- Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione (Art. 1, comma 11)
- Proroga in materia di trasparenza (art. 1, comma 16)
- Proroga termini svolgimento del processo amministrativo (Art. 1, comma 17)
- Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 2, comma 3)
- Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali (art. 2, comma 4)
- Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3, comma 2)
- Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate (art. 3, comma 4)
- Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 4)
- Proroga termini in materia di Distretti turistici (art. 7, comma 1)
- Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art. 7, comma 2)
- Disposizioni in materia di pubblica illuminazione (art. 12, comma 7).
- Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)
- Affidamento della progettazione senza finanziamento dell'opera (art. 13, comma 2, lett. a)
- Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione (art. 13, comma 2, lett. b)

- Proroga deroghe subappalto e terna subappaltatori (art. 13, comma 2, lett. c)
- Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali (art. 13, comma 8)
- Proroga sospensione delle esecuzioni immobiliari (art. 13, comma 13)
- Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18)
- Proroga semplificazioni in materia di organi collegiali (allegato 1, punto 10)
- Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale (allegato 1, punto 13)
- Edilizia scolastica (allegato 1, punto 31)
- Proroga disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (allegato 1, punto 32)

INAIL - PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – RIVALUTAZIONE ANNUALE

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, con la quale illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura.

La rivalutazione annuale ha decorrenza: 1° luglio 2020.

Gli allegati alla circolare

- Il [Decreto Ministeriale n. 91 del 21 settembre 2020](#)
- Il [Decreto Ministeriale n. 92 del 22 settembre 2020](#)
- [Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° luglio 2020 – Criteri di riliquidazione](#)

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare 49 del 30.12.2020 (documento 005)

PENSIONI - PART-TIME VERTICALE VALE UN ANNO INTERO AI FINI PENSIONISTICI

Da quest'anno i lavoratori dipendenti del settore privato in regime di part-time verticale avranno diritto all'accredito di 52 settimane contributive ai fini del raggiungimento del diritto a pensione a condizione che la loro retribuzione sia pari o superiore a € 10.724 annui. Lo prevede l'articolo 1, co. 350 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

Inoltre:

- per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione;
- i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

LEGGE 178/2020 - articolo 1 comma 350.

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Non ci sono modifiche per i dipendenti pubblici, per i quali, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, gli anni di servizio ad orario ridotto sono sempre da considerarsi utili per intero, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 a prescindere dal reddito:

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COVID-19: PROROGA DELLO SMART WORKING NELLA PA fonte: Ministero del Lavoro



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto del 23 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “**Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale**”.

In ragione dell'attuale termine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), il Decreto dispone la proroga delle previsioni in materia di lavoro agile nell'ambito della Pubblica Amministrazione, di cui al precedente DM del 19 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021.

ALLEGATI A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA DM 23.12.2020 (documento 006)

INAIL - TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2021

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 48 del 29 dicembre 2020, con la quale comunica che dal 1° gennaio 2021 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,01% in ragione d'anno.

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, prevista dall'art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), così come illustrato con circolari Inail [n. 56 del 27 luglio 2001](#) e [n. 73 del 19 dicembre 2003](#).

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 48 29.12.2020 (documento 007)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021 fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 29 del 5 gennaio 2021, comunica i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi

da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,14	17,9250
Oltre i 15.000	7,69	13,6125

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a € 15,000	Oltre € 15.000
fino a 59 anni	8,32	6,53
60-64	9,12	7,33
65-69	9,92	8,13
70-74	10,62	8,83
75-79	11,42	9,63

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2021.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 29 del 5.1.2021 (documento 008)

OPZIONE DONNA ANCHE PER LE NATE NEL 1962

Opzione Donna confermata anche nel 2021:

Legge 178/2020 – articolo 1 comma 336

336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entro il 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».

Pertanto Con l'entrata in vigore della legge n. 178/2020 potranno accedere alla pensione con uno "sconto" rispetto ai requisiti standard:

- 1) le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2020;

2) le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2020.

Rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del DI 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

Ricordiamo che Opzione Donna determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico.

Il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2020 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2021) può presentare la domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2021 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2021).

La tavola riportata nell'articolo "Opzione Donna, Domande anche per le nate nel 1962" di Vittorio Spinelli in PensioniOggi,

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-domande-anche-per-le-nate-nel-1962-98677867868>

riassume i dati normativi delle lavoratrici incluse nella proroga.

L'ultima data per accedere all'opzione donna			
Lavoratrici	Autonome	Dipendenti Privato	Ex Inpdap, FS e Poste
Requisito Contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data per maturazione Req. Contributivo	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
Età Necessaria	59 anni	58 anni	58 anni
Ultima data per maturazione Requisito anagrafico	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
Ultima data di nascita utile**	31/12/1961	31/12/1962	31/12/1962
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Ultima Apertura della Finestra Mobile***	01/07/2022	01/01/2022	01/01/2022
*** Riferita all'ultima lavoratrice inclusa nella sperimentazione. E' possibile produrre domanda di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.			
PensionioOggi.it			

VACCINAZIONE COVID NELLE RSA PER PAZIENTI "INCAPACI"

Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (in GU n.3 del 5-1-2021)

Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico

nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, 6/1/2021 ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

LEGGI ANCHE

“Il consenso informato per il vaccino Covid per pazienti “incapaci” nelle Rsa” a cura di Mauro Marin in Lettere al Direttore di Quotidiano Sanità anno IV • numero 2679 del 07 gennaio 2021

[Il consenso informato per il vaccino Covid per pazienti “incapaci” nelle Rsa - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)